

## TRIBUNALE ROMA

4 APRILE 2003

GIUDICE: CIANCIO

PARTI: TRAMONTE

(avv. Ferrara Santamaria)

ANSA

(avv. Majonica)

**Diritti d'autore**

- **Fotografia**
- **Appropriazione e distribuzione indebita**
- **Illecito • Sussiste**
- **Risarcimento.**

*La appropriazione e distribuzione da parte di una agenzia*

*di stampa, senza il consenso del fotografo, di una fotografia pubblicata in esclusiva su un quotidiano integra la violazione dei diritti esclusivi spettanti all'autore della foto ex art. 87 ss. l. d'a. con conseguente obbligo al risarcimento del danno patrimoniale (nella specie liquidato in € 40.000).*

**C**on citazioni del 29 luglio 1998 Massimo Tramonte, premesso che il medesimo svolgeva l'attività di fotoreporter come libero professionista, che in data 1 giugno 1998 durante l'udienza per l'omicidio di Marta Russo il Tramonte aveva realizzato la foto che ritraeva il teste Stefano La Porta mentre faceva l'occholino agli imputati, ritenuta uno scoop nel mondo giornalistico e venduta dal Tramonte in esclusiva al quotidiano Il Tempo per una sola pubblicazione, che in data 2 giugno 1998 l'agenzia A.N.S.A. era venuta in possesso della foto, cui il legale del Tramonte aveva inviato il medesimo giorno due fax con diffida dal violare la legge sul diritto d'autore ed invito ad un bonario componimento della controversia, che l'A.N.S.A. aveva indebitamente distribuito ugualmente la foto senza autorizzazione del suo autore ai maggiori quotidiani italiani ed internazionali, i quali l'avevano pubblicata, assumendo l'applicabilità degli articoli 87 e segg. della legge sul diritto d'autore n. 633/1941, conveniva in giudizio l'A.N.S.A. ed, il direttore responsabile della medesima Agenzia, chiedendo che, accertata la violazione del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, i convenuti fossero condannati in solido a risarcire al Tramonte i danni morali e materiali subiti per l'importo di £ 100.000.000.

Costituitisi i convenuti, contestavano il fondamento della domanda affermando che la foto era pervenuta all'ANSA dal quotidiano Il Tempo, ad essa abbonato, che non aveva fornito alcuna informazione in ordine al diritto o meno di trasmissione della foto agli altri abbonati, sicché la convenuta aveva diramato la foto indicando che trattavasi di gentile concessione del quotidiano Il Tempo, annotando che si trattava di citazione obbligatoria; deducevano pertanto di ritenere in buona fede che il quoti-

\* La decisione si colloca in un ricco filone giurisprudenziale sullo sfruttamento non consentito della fotografia (sulle formalità e interpretazione dell'atto traslativo v. Cass. 27 aprile 1998, n. 4273, in *Giust. civ.* 1998, I, 2565), procedendo ad una determinazione del danno (sul punto le decisioni non sono univoche: v. Trib. Catania 27 agosto 2001, in *Dir. ind.* 2002, 97; Trib.

Milano 14 dicembre 1998, in *Dir. autore* 2001, 244).

In dottrina v. L.C. UBERTAZZI, *La protezione delle fotografie in Italia*, in *Dir. autore* 1998, I, 50; nonché l'ampia rassegna curata da A. PEDRIALI su artt. 87 ss. l. d'a. in L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, III ed. Cedam 2004, p. 1477 ss.

diano indicato avesse il legittimo possesso dei diritti di utilizzazione economica riconosciuti connessi al diritto d'autore ed aggiungevano che il fax inviato dal Tramonte era stato trasmesso quando la foto era già stata distribuita; in subordine contestavano che fosse provata la pubblicazione avvenuta dalla fonte ANSA, e comunque la ricorrenza del danno morale, non sussistendo i presupposti *ex art.* 2059 c.c. del fatto-reato; chiedevano pertanto il rigetto della domanda.

Assunta prova testimoniale ed acquisita documentazione, la causa era rimessa in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda attiene all'esercizio esclusivo dei diritti connessi per l'utilizzo del prodotto dell'attività del fotografo, in assenza di carattere creativo, previsto dagli artt. 87 e segg. L. n. 633/1941, ovvero dei diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

Non vi è dubbio che detti diritti competono al fotografo autore della foto, non essendovi stata alcuna cessione degli stessi da parte del Tramonte al quotidiano *Il Tempo*, in mancanza di cessione del negativo prevista dall'art. 89 L. diritto d'autore; il consenso all'utilizzo da parte del fotografo a detto quotidiano era pertanto limitato ad una sola pubblicazione. Né la Agenzia convenuta poteva correttamente ritenere una cessione dei diritti da parte de *Il Tempo* esclusivamente a voce, in presenza della disposizione dell'art. 110 L. diritto d'autore, spettando in ogni caso alla acquirente accertare e dare prova della legittimità della acquisizione. Infine va aggiunto che certamente l'ANSA era venuta a conoscenza dell'identità del fotografo autore della foto, dal momento che negli articoli pubblicati il 2 giugno dal quotidiano *Il Tempo*, ed il 3 giugno dagli altri giornali, il nome dell'autore della foto era chiaramente indicato.

Non ricorre neanche l'esimente prevista dall'art. 91, III cm. L. n. 633/1941, mancando le indicazioni previste dal II cm., pur essendo i convenuti a conoscenza od in grado di conoscere le notizie in questione.

Ciò premesso, venendo agli aspetti risarcitori, per la violazione del diritto del fotografo va affermata la responsabilità solidale del direttore e della Agenzia; i convenuti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento all'attore, tenuto conto dell'utilità patrimoniale che avrebbe potuto essere richiesta, della somma attuale comprensiva di interessi di € 40.000,00; non si ravvisano elementi relativi al danno non patrimoniale, non sussistendo i presupposti di fattispecie penali. Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.** — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 31724/1998, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

— Dichiarata che la riproduzione e diffusione della foto ritraente il testimone *La Porta* nel processo per l'omicidio di *Marta Russo* è stata attuata dai convenuti in violazione dei diritti connessi del fotografo *Massimo Tramonte*;

Condanna in solido l'A.N.S.A., soc. coop. a r.l. ed il direttore p.t. dell'Agenzia a risarcire all'attore il danno patrimoniale, quantificato nella somma attuale comprensiva di interessi di € 40.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza; Condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore le spese giudiziali, liquidate in € 3.400,00, di cui € 1.000,00 per diritti ed € 2.200,00 per onorari.